



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 02 – 28 APRILE 2025

Riunione del 17 Aprile 2025

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente: Avv. Giulia Mennuni
Componente: Avv. Luisella Savoldi

CFA 01.24.25 - Reclamo ex art. 42 Reg. Giur. avverso la decisione del Tribunale Federale C.U. n. 68 del 25/03/2025, affisso all'Albo e comunicato in pari data, con il quale il Tribunale Federale deliberava di infliggere, a carico del sodalizio A.D. SARROCH POLISPORTIVA la sanzione della multa pari a € 1.000,00 e a carico del tesserato Susini Mario la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Con C.U. n 68 del 25 marzo 2025 il Tribunale Federale FIPAV, accertata la loro responsabilità disciplinare, deliberava di sanzionare il sodalizio A.D. SARROCH POLISPORTIVA con la multa pari ad € 1.000,00 e il tesserato Susini Mario, nella sua qualità di Presidente pro tempore della A.D. SARROCH POLISPORTIVA, con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Il procedimento traeva origine dall'esposto presentato dal sodalizio Volley Treviso, con il quale quest'ultimo segnalava il mancato versamento, in proprio favore, da parte del sodalizio A.D. SARROCH POLISPORTIVA, del premio di compensazione dovuto con riferimento all'atleta E.P. in base a quanto stabilito dall'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo RAT.

La Procura Federale avviava dunque le indagini e, ritenuta provata la responsabilità del sodalizio e del suo Presidente pro tempore, procedeva al deferimento:

- Della A.D. SARROCH POLISPORTIVA, *“in persona del Presidente pro tempore Sig. Susini Mario: per non aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, in favore e come tempestivamente richiesto dalla Volley Treviso SSD a r.l., per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig. P.E.”;*
- Del Sig. Susini Mario nella qualità di Presidente pro tempore della A.D.S.P.: *“per non aver il proprio sodalizio, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, in*



favore e come tempestivamente richiesto dalla Volley Treviso SSD a r.l., per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig. P.E.”.

Il Tribunale, esaminate le argomentazioni delle parti coinvolte, riteneva sussistente la responsabilità disciplinare degli incolpati e irrogava le sanzioni disciplinari suddette.

Avverso il C.U. n. 68 del 25 marzo 2025 proponevano reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello gli odierni incolpati, i quali, preliminarmente, sostenevano l'incompetenza della Procura Federale in merito ai fatti oggetto di causa, ritenendo che – in base al combinato disposto degli artt. 61 comma 5 e 53, comma 3 RAT – le controversie in tema di mancato pagamento del premio di compensazione sarebbero da attribuire all'esclusiva competenza del Collegio Arbitrale.

I reclamanti invocavano, poi, la non chiara formulazione del disposto di cui all'art. 61, comma 4, RAT, con particolare riferimento alla perentorietà del termine entro il quale effettuare il versamento del premio dovuto.

Il dato letterale, a loro dire, non lascerebbe intendere la natura essenziale del termine anzidetto, circostanza che avrebbe indotto gli incolpati a ritenere di poter posticipare il pagamento del premio di qualche giorno senza incorrere in alcuna sanzione.

All'udienza di discussione la difesa dei reclamanti insisteva, infine, sull'eccessività delle sanzioni irrogate anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali del Tribunale Federale e di questa Corte, chiedendone conseguentemente una riduzione ad equità.

Ritiene preliminarmente questa Corte di dover disattendere l'interpretazione – fornita dagli odierni reclamanti – secondo la quale dal richiamo operato dall'art. 61, comma 5 RAT all'art. 53, comma 5 RAT discenderebbe la competenza del collegio arbitrale – anziché della Procura e, dunque, del Tribunale e della Corte Federale – anche in merito alle controversie in tema di mancato versamento del premio di compensazione.

Le materie di competenza del Collegio Arbitrale sono infatti individuate dal comma 4 dell'art. 53, RAT, il quale afferma che sono devolute al Collegio Arbitrale solo *“Le controversie aventi origine, a qualunque titolo, dal contratto di lavoro sportivo di cui al D. L.vo n.36/2021, stipulato tra i vari soggetti della FIPAV”* – fattispecie che, evidentemente, nulla hanno a che vedere con il mancato pagamento del premio di compensazione.

Il comma 5 del medesimo art. 53 RAT, richiamato dall'art. 61, comma 5, RAT, si limita invece a prevedere che *“La società inadempiente, per le decisioni del collegio arbitrale pubblicate entro il 30 giugno, non potrà riaffiliarsi per la stagione successiva fino a quando non ottempererà a quanto dovuto”*, nulla stabilendo in merito alla competenza del Collegio Arbitrale – i cui confini, dunque, restano delineati esclusivamente dall'art. 53, comma 4, RAT.

Quindi, non esiste alcun collegamento tra il predetto argomento e il mancato pagamento del Premio di Compensazione.

Il riferimento dell'art.61 all'art.53 riguarda, invece, esclusivamente il provvedimento da poter adottare nei confronti della società che, nonostante i provvedimenti pronunciati dalle autorità federali, continua ad essere inadempiente e, cioè, il blocco della procedura di riaffiliazione.



Precisato quanto sopra, ci si occupa del merito della questione e si ribadisce che gli addebiti ascritti alla A.D. SARROCH POLISPORTIVA ed al suo Presidente pro tempore risultano provati e non contestati dagli incolpati.

Quest'ultimi, infatti, hanno ammesso di non aver pagato il premio di compensazione nei termini prescritti precisando, tuttavia, che ciò sarebbe accaduto in virtù dell'ambiguità del dato letterale della norma di riferimento dal quale, a loro dire, non emergerebbe in alcun modo la natura essenziale e perentoria del termine ivi stabilito.

Ritiene questa Corte, sul punto, che le precisazioni addotte dalla difesa degli odierni incolpati non possano essere di per sé essere considerati sufficienti ad escludere la loro responsabilità.

La perentorietà del termine stabilito dall'art. 61, comma 4 RAT per il versamento del premio di compensazione, infatti, emerge incontrovertibilmente dallo stesso dato letterale della norma laddove quest'ultima, prevedendo che *“Il Premio di Compensazione, salvo diverso accordo tra le società interessate, dovrà essere corrisposto in due soluzioni. La prima non oltre i 5 mesi dal tesseramento dell'atleta e la seconda non oltre i 18 mesi dal tesseramento”*, non può che essere interpretata nel senso di riconoscere natura essenziale – e, dunque, perentoria – ai due termini stabiliti, derogabili solo nel caso in cui entrambe le parti si accordino diversamente.

Evidente, dunque, come il pagamento della prima rata oltre il termine di 5 mesi dal tesseramento – come avvenuto nel caso di specie, non possa che integrare un illecito disciplinare, come tale sanzionabile.

Ritiene tuttavia questa Corte di poter ridurre ad equità la sanzione inflitta al Presidente pro tempore e ciò alla luce del suo contegno processuale e degli altri elementi acquisiti in atti.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello conferma la responsabilità disciplinare degli incolpati e, in parziale riforma della decisione impugnata, ferma la sanzione della multa pari ad € 1.000,00 a carico del sodalizio A.D. SARROCH POLISPORTIVA, dispone di ridurre la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Susini Mario, da mesi tre a mesi due (incluso il periodo già scontato).

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 28 Aprile 2025